

# TI\_GERICHTE 52.2024.298 vom 13. Juni 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-06-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2024.298](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2024.298)

FR: TI\_GERICHTE 52.2024.298 du 13 juin 2024

IT: TI\_GERICHTE 52.2024.298 del 13 giugno 2024

## Regeste

Sanzione disciplinare

## Erwägungen

### E. 1

.

#### E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAm), è dunque ricevibile in ordine.

#### E. 1.2

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). I contorni della controversia emergono con sufficiente chiarezza dalle carte processuali. A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii), le prove sollecitate dal ricorrente (audizione testimoniale di S\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ e della madre F\_\_\_\_\_, usufruttuaria dell'intero pacchetto azionario) non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio che è chiamato a rendere.

### E. 2

.1. Giusta l' art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense. È collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 141 IV 257 consid. 2.1, 134 II 108 consid. 3 e rimandi; STF 2C\_679/2021 del 10 ottobre 2023 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA relativo al segreto professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid.

#### E. 2.1

e rimandi).

#### E. 2.2

Per costante giurisprudenza, l'avvocato deve segnatamente evitare il doppio patrocinio, che consiste nel rappresentare contemporaneamente clienti con interessi contrapposti, poiché in

tal caso non sarebbe più in grado di rispettare appieno i suoi doveri di fedeltà e diligenza nei confronti di ognuno di essi (cfr. DTF 141 IV 257 consid. 2.1, 135 II 145 consid. 9.1; STF 2C\_293/2021 del 27 luglio 2021 consid. 4.1 e rimandi). Questi principi tendono in primo luogo a proteggere gli interessi dei clienti dell'avvocato, assicurando loro una difesa esente da conflitti d'interesse. Essi mirano parimenti a tutelare la corretta amministrazione della giustizia, garantendo in particolare che nessun avvocato sia limitato nella propria capacità di difendere un cliente, segnatamente in caso di difesa multipla (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1, 141 IV 257 consid. 2.1; STF 2C\_293/2021 citata e rif.). Colui che si rivolge a un avvocato deve poter contare sul fatto che questi sia libero da ogni legame atto a limitare la sua capacità di difendere efficacemente gli interessi del cliente nello svolgimento del mandato affidatogli (cfr. STF 2C\_293/2021 citata consid. 4.1 e rimandi). Va quindi in definitiva evitata qualsiasi situazione potenzialmente suscettibile di generare un conflitto d'interessi (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1; STF 2C\_293/2021 citata consid. 4.1 e rimandi). Un conflitto d'interessi può sorgere anche quando un avvocato rappresenta un cliente e in un contesto differente agisce contro una persona alla quale il proprio cliente è strettamente legato. In tal caso, infatti, l'avvocato rischia di non potere (o non volere) agire in modo efficace contro quest'ultimo, al fine di non urtare il proprio cliente (cfr. STF 2C\_293/2021 citata consid. 4.1; cfr. pure François Bohnet/Vincent Martenet, *Droit de la profession d'avocat*, Berna 2009, n. 1417).

### **E. 2.3**

Il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato. Non è quindi necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi, 135 II 145 consid. 9.1; STF 2C\_679/2021 citata consid. 4.2 e rif., 2C\_293/2021 citata consid. 4.1 e rimandi).

### **E. 2.4**

I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 16 LAVv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/ Martenet, op. cit., n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 11 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD), giusta il quale l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio. Tali precetti sono stati ripresi anche dall'art. 5 del nuovo CSD del 9 giugno 2023 (che ha sostituito il previgente con effetto al 1° luglio 2023), giusta il quale, nello svolgere il mandato conferitogli, l'avvocato non deve confondere gli interessi dei propri clienti con

quelli propri o di terzi (cpv. 1). Non può rappresentare, consigliare o difendere più clienti nella stessa fattispecie se sussiste un conflitto d'interessi tale da porre ostacolo allo svolgimento indipendente del mandato oppure se, considerate le circostanze specifiche del caso, esiste un rischio concreto e grave di un simile conflitto; in caso di conflitto o di rischio concreto e grave di conflitto di interessi, dovrà porre fine ai mandati di tutti i clienti interessati (cpv. 2). L'avvocato non accetta mandati che comportino il rischio di violazioni della segretezza delle informazioni confidate da un cliente o se la conoscenza della fattispecie inerente al mandato potrebbe risultare pregiudizievole per quest'ultimo (cpv. 3).

### **E. 3.1**

La fattispecie ruota attorno alla \_\_\_\_\_ SA, una società anonima il cui capitale azionario - gravato da un diritto di usufrutto a favore di F\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ (vedova del fondatore) - era detenuto in nuda proprietà dal figlio S\_\_\_\_\_, F\_\_\_\_\_ e da A\_\_\_\_\_ H\_\_\_\_\_ in ragione di 1/2 ciascuno. Membri del consiglio di amministrazione erano F\_\_\_\_\_ e S\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_, A\_\_\_\_\_ H\_\_\_\_\_ e M\_\_\_\_\_ H\_\_\_\_\_ (ex-moglie di A\_\_\_\_\_ e sorella di S\_\_\_\_\_). Dagli atti emerge che, siccome la casa d'auto (\_\_\_\_\_) aveva disdetto la concessione di vendita di veicoli per il 30 settembre 2023, si trattava di cedere quel ramo d'azienda. In questo contesto, a fine novembre 2022 S\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_, per il tramite del suo fiduciario, ha organizzato un incontro conoscitivo tra il ricorrente e tutti i membri del consiglio di amministrazione della \_\_\_\_\_ SA in vista dell'assunzione dell'incarico relativo alla vendita del ramo d'azienda (cfr. email del 29 novembre 2022 agli atti). Ne sono seguiti degli incontri tra l'insorgente e i due azionisti così come con il potenziale acquirente (\_\_\_\_\_ SA). L'11 gennaio 2023 il ricorrente ha inviato una richiesta d'acconto di fr. 5'385.- alla \_\_\_\_\_ SA per l'onorario e le spese maturate in relazione all'incarto “\_\_\_\_\_ SA [1174]”.

### **E. 3.2**

Il 25 gennaio 2023, si è tenuto un incontro con il rappresentante dell'acquirente alla presenza dei due azionisti della \_\_\_\_\_ SA e del ricorrente. In esito a tale riunione, con email del 26 gennaio 2023, il segnalante ha comunicato al legale di avere deciso di non voler più farmi rappresentare da lei, spiegandone le ragioni e precisando che se S\_\_\_\_\_ volesse continuare a lavorare con lei lo potrà fare a sue spese (...). Nell'email del 27 gennaio 2023, il legale ha tuttavia puntualizzato di essere stato incaricato dalla società \_\_\_\_\_ SA per la consulenza della vendita del ramo d'azienda, che gli amministratori della Società incaricano un sol legale o rappresentante o consulente, perché l'oggetto della vendita è uno solo e che gli azionisti impartiscono le istruzioni sugli affari fondamentali della società (...), giustificando poi il suo operato e concludendo di restare in attesa della decisione degli azionisti e degli amministratori in merito al proseguo del mandato da parte della Società, segnalando che è logico e utile che la Società abbia un solo rappresentante oppure - come forse è meglio per voi - il consulente resti interno e non presenzi alle vostre trattative pubbliche. Il 13 febbraio 2023 l'avv. RI 1 ha poi comunicato a F\_\_\_\_\_ che la bozza del contratto (per la vendita del ramo aziendale) era pronta per essere condivisa dopo la presentazione e discussione con voi. Al legale è stato quindi chiesto un incontro per presentarla (per poi svilupparla coinvolgendo altri consulenti, che avranno comunque bisogno di supporto legale), insieme a un conteggio delle prestazioni (è desiderio del CdA avere un conteggio delle ore utilizzate ad ora da parte sua; cfr. email del 21 febbraio 2023 di S\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_, con copia agli altri tre membri del CdA).

Da un conteggio degli onorari e spese al 22 febbraio 2023 (“1174 - \_\_\_\_\_ SA/\_\_\_\_\_ e terzi”) figurano in particolare, fino a quel momento, le seguenti prestazioni: tre conferenze con clienti (durate complessivamente circa quattro ore) il 30 novembre 2022, 5 gennaio e 22 febbraio 2023 nonché una conferenza con azionisti di un'ora il 14 dicembre 2022. Risultano inoltre diverse email dal e al sig. F\_\_\_\_\_ così come un'email da e una a clienti (rispettivamente il 10 e l'11 gennaio 2023), due email da A\_\_\_\_\_ rispettivamente il 17 e il 26 gennaio 2023 e una email a A\_\_\_\_\_ il 27 gennaio 2023, oltre al contratto di cessione d'azienda, su cui il legale ha lavorato a diverse riprese.

### **E. 3.3**

Dagli atti emerge poi che il 23 agosto 2023 S\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ ha convocato (per il 25 seguente) una riunione del consiglio di amministrazione della \_\_\_\_\_ SA, cui hanno partecipato solo lui e la madre F\_\_\_\_\_ (oltre che il ricorrente in veste di protocollista, il quale ha poi inviato copia del relativo verbale a tutti i membri del CdA; cfr. verbale citato e email del 25 agosto 2023 agli atti). In quell'occasione, i presenti all'unanimità hanno approvato la bozza di contratto di cessione aziendale a favore della \_\_\_\_\_ SA, autorizzando i membri singoli con diritto di firma individuale a sottoscrivere il Contratto il prima possibile, probabilmente già nel pomeriggio di venerdì 25 agosto 2023 (cfr. verbale, punto n. 2). A seguito di ulteriori vicissitudini, il contratto è poi stato sottoscritto per conto della \_\_\_\_\_ SA inizialmente dal solo S\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ e, in un secondo tempo, anche dal segnalante (cfr. pure suo scritto del 6 febbraio 2024 annesso alla segnalazione, pag. 2).

### **E. 3.4**

Il 22 settembre 2023 il ricorrente, in nome e per conto della \_\_\_\_\_ SA, ha inoltrato davanti alla Pretura di \_\_\_\_\_ un'istanza supercautelare (inc. CA.2023.22) contro il segnalante, a suo dire atta ad impedire al denunciante di interferire con il personale, intento nel trapasso di proprietà (cfr. osservazioni 15 marzo 2024, pag. 3). Con decisione del 3 ottobre 2023 la procedura è stata stralciata dai ruoli per desistenza (cfr. lettera del 28 settembre 2023 del ricorrente alla Pretura), con conseguente annullamento della decisione supercautelare del 29 settembre 2023.

### **E. 3.5**

Dagli atti emerge inoltre che, nel frattempo, il ricorrente ha preparato il contratto di cessione del pacchetto azionario di S\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ (con costi a carico di quest'ultimo, cfr. email dell'avv. RI 1 del 25 settembre 2023). Il contratto è quindi stato sottoscritto il 1° ottobre 2023 da F\_\_\_\_\_ e H\_\_\_\_\_ (assistito in quella fase da un altro legale). Il 27 novembre 2023 le parti hanno poi concluso un addendum al contratto, che prevedeva la corresponsione rateale del prezzo. Il 15 gennaio 2024 S\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ ha tuttavia fatto spiccare nei confronti di H\_\_\_\_\_ un precetto esecutivo per un importo superiore a fr. \_\_\_\_\_ (oltre interessi), corrispondente essenzialmente alle rate ancora scoperte, contro cui il debitore ha interposto opposizione. Il 26 gennaio 2024 l'avv. RI 1, in nome e per conto di F\_\_\_\_\_, ha poi presentato un'istanza di rigetto provvisorio, accolta dalla Pretura di \_\_\_\_\_ con decisione del 25 aprile 2024 (inc. SO.2024.102).

### **E. 3.6**

Nell'ambito di tale procedura A\_\_\_\_\_ H\_\_\_\_\_ ha quindi segnalato il comportamento del ricorrente alla Commissione che, come visto in narrativa, ha ritenuto data una violazione del divieto di incorrere in un conflitto di interessi, considerato che l'insorgente aveva agito sia per conto di S\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ che della \_\_\_\_\_ SA, ponendosi talvolta in contrasto con gli interessi del segnalante, con il quale quest'ultima aveva stretti legami (essendone azionista al 50% e membro del consiglio di amministrazione), per poi addirittura agire contro di lui in giustizia sia per conto della società che di S\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_. Il ricorrente - che ha per finire ammesso di avere assistito in vista della vendita del ramo d'azienda non solo S\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ ma anche la \_\_\_\_\_ SA - sostiene che l'incarico a favore della società è stato molto circoscritto, negando la possibilità di fare capo a elementi appresi in quel contesto e coperti dal segreto a favore del segnalante nell'ulteriore mandato (in relazione alla cessione del suo pacchetto azionario) svolto per S\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ e non connesso al precedente.

#### **E. 4**

membri .

##### **E. 4.1**

Ora, alla luce di tutto quanto sopra esposto, è anzitutto manifesto che, a dispetto di quanto indicato davanti alla Commissione, l'insorgente ha assunto sin dal novembre 2022 un mandato dalla \_\_\_\_\_ SA, riguardante in particolare la vendita del ramo d'azienda. Lo conferma già solo la richiesta di acconto dell'11 gennaio 2023, insieme al conteggio delle prestazioni al 22 febbraio 2023. Risulta inoltre chiaramente dalla diversa corrispondenza agli atti ( supra , consid. 3.1 e 3.2; cfr. in particolare la sua email del 27 gennaio 2023). Lo ha del resto ammesso per finire anche il ricorrente in questa sede (pur circoscrivendo il mandato al periodo compreso tra il 30 novembre 2022 e il 26 gennaio 2023, cfr. ricorso, pag. 8). In questo mandato a favore della \_\_\_\_\_ SA, pur non essendo cliente diretto, anche il segnalante era chiaramente coinvolto in prima persona, in quanto azionista al 50% (insieme a S\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ ) e amministratore della società, oltre che futuro proprietario e amministratore unico (contestualmente alla vendita del ramo d'azienda, i due azionisti alla pari avevano infatti anche deciso che S\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ avrebbe ceduto il suo pacchetto azionario al segnalante e che la madre F\_\_\_\_\_ avrebbe rinunciato al suo diritto di usufrutto; cfr. ricorso, pag. 6; cfr. pure osservazioni del 15 marzo 2024, pag. 2 e osservazioni del 6 maggio 2024, pag. 2). Avendo assunto il mandato dalla società, il ricorrente rappresentava quindi (o avrebbe dovuto rappresentare) indirettamente anche gli interessi del segnalante (equamente a quelli di S\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ ), dal quale può peraltro pure aver attinto (perlomeno nella fase iniziale) a informazioni sensibili, coperte dal segreto professionale. La posizione privilegiata del segnalante in seno alla società poteva e doveva inoltre essere ritenuta tale da creare (anche) con lui un legame di particolare fiducia, fondato sull'incarico affidato al ricorrente dalla società (cfr. pure in senso analogo: STF 2C\_293/2021 citata consid. 4.3).

##### **E. 4.2**

Certo è inoltre che tale mandato - sebbene dagli atti non emergano compiutamente le diverse prestazioni effettuate - non si è inoltre protratto solo fino al 26 gennaio 2023, come pretende il ricorrente. Se è ben vero che con email di tale data il segnalante ha inequivocabilmente espresso il desiderio di non più essere rappresentato da lui, dagli atti

emerge in particolare che anche successivamente l'insorgente ha effettuato delle prestazioni per la società ai fini della cessione del ramo aziendale (cfr. supra, consid. 3.2; cfr. pure scambi di email con M\_\_\_\_\_ H\_\_\_\_\_ del 14 e 25 settembre 2023), partecipando anche ai lavori della riunione del consiglio di amministrazione indetta nel suo studio per approvare il relativo contratto (cfr. verbale della riunione del 25 agosto 2023, in cui ha assunto il ruolo di protocollista; supra, consid. 3.3). A tutela dell'implementazione del contratto, il 22 settembre 2023, come visto (supra, consid. 3.4), ha poi inoltrato - in nome e per conto della società - un'istanza supercautelare atta, a suo dire, a impedire al denunciante di interferire con il personale intento nel trapasso di proprietà. Peraltro, anche nel suo ricorso (pag. 9), l'insorgente ha osservato che il signor H\_\_\_\_\_ ha poi chiaramente indicato che non voleva che l'avv. RI 1 rappresentasse la società, malgrado l'intero CdA nutiva ancora piena fiducia nel legale. Infatti, non è il signor H\_\_\_\_\_ che può decidere singolarmente il legale della società, sedendo in un Consiglio di Amministrazione composto da

#### **E. 4.3**

Il ricorrente non si è tuttavia limitato ad assumere la tutela degli interessi della società, ma - per sua stessa ammissione - ha sin dall'inizio curato anche quelli personali del solo S\_\_\_\_\_, che ha assistito sia ai fini della vendita del ramo d'azienda, che della cessione del suo pacchetto azionario al segnalante (cfr. osservazioni del 15 marzo 2024, pag. 1 seg. e osservazioni del 6 maggio 2024, pag. 2 seg., in cui indica tra l'altro che internamente ho consigliato il sig. F\_\_\_\_\_ [...] ; da subito il mandato conferitomi dal sig. F\_\_\_\_\_ - contemporaneamente alle trattative per la concessione del garage - era quello di cedere le sue azioni al sig. H\_\_\_\_\_ [...]). Ora, così facendo non v'è dubbio che l'insorgente sia incorso in un chiaro conflitto d'interessi, come anche concluso dalla Commissione. Gli interessi del solo azionista F\_\_\_\_\_ (più che altro intenzionato a liquidare la sua posizione, cfr. pure osservazioni del 6 maggio 2024, pag. 2: l'interesse del sig. F\_\_\_\_\_ è stato unicamente di vegliare sulla cessione del ramo d'azienda, affinché il sig. H\_\_\_\_\_ avesse i fondi per saldargli il 50% delle Azioni) non potevano essere considerati convergenti con quelli della società né, indirettamente, del suo futuro proprietario e amministratore unico, interessato a mantenere e proseguire l'azienda (cfr. in tal senso anche lo scritto del 6 aprile 2024, pag. 2, laddove il segnalante lamenta le difficoltà a rilanciare l'attività della società alla luce di diversi punti sfavorevoli nella cessione del ramo d'azienda). Eloquente è del resto come davanti alla Commissione il legale abbia da subito affermato di non aver neppure mai ricevuto un incarico, rappresentato o agito per conto del consiglio di amministrazione, né tanto meno di A\_\_\_\_\_, H\_\_\_\_\_, ma di aver solo patrocinato e prestato consiglio a S\_\_\_\_\_, F\_\_\_\_\_ (cfr. osservazioni del 15 marzo 2024, pag. 1 seg., e osservazioni del 6 maggio 2024, pag. 2). Avendo assistito contemporaneamente clienti con interessi contrapposti, il ricorrente ha quindi violato l'art. 12 lett. c LLCA. La violazione appare ancor più grave se si considera che egli ha finanche patrocinato la società e S\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ per agire in causa contro il segnalante, nel contesto delle medesime pratiche relative alla vendita del ramo d'azienda e delle azioni (citate istanze del 22 settembre 2023 e del 26 gennaio 2024). Pratiche che, tra di loro, erano evidentemente strettamente connesse (come peraltro già solo dimostra il contratto di cessione delle azioni, cfr. premesse). Se aveva intenzione sin dall'inizio di assistere e curare gli interessi del solo azionista F\_\_\_\_\_, il ricorrente avrebbe insomma dovuto agire di conseguenza, rinunciando ad assumere nel contempo un incarico (retribuito) per conto della società.

#### E. 4.4

A torto infine l'insorgente rimprovera al segnalante un abuso di diritto per avere in un primo tempo acconsentito a che continuasse a tutelare gli interessi di F\_\_\_\_\_ per poi lamentarsene dal profilo disciplinare. L'email del 26 gennaio 2023 non poteva in effetti essere intesa nel senso di un'autorizzazione concessa dalla società all'avvocato a continuare ad agire in conflitto d'interessi, né tanto meno ad agire in giustizia contro uno dei suoi azionisti e membri del consiglio di amministrazione. Peraltro, anche l'eventuale consenso dell'interessato nulla muta al divieto di agire in giustizia contro un cliente per il quale il legale svolge contemporaneamente un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, *Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten*, Zurigo 2000, pag. 115; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1403). 5. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente. 5.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti: a. l'avvertimento; b. l'ammonimento; c. la multa fino a fr. 20'000.-; d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo; e. il divieto definitivo di esercitare. La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA). La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 5.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], *Kommentar zum Anwaltsgesetz*, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 23 segg. ad art. 17). 5.2. In concreto, il ricorrente ha infranto in modo almeno medio- grave (se non addirittura grave) una regola professionale fondamentale qual è quella che vieta di incorrere in conflitti d'interesse. Depone per contro a suo favore l'assenza di precedenti disciplinari. Alla luce di tutto quanto esposto e tenuto conto del margine di apprezzamento che va riconosciuto alla Commissione in questo ambito, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 1'300.- inflitta dalla precedente istanza per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi. Considerata l'importanza della violazione in questione, non entra invece in considerazione la pronuncia di un avvertimento (come richiesto dall'insorgente) o di un ammonimento, ritenuto che tali misure sono di principio riservate alle sole violazioni deontologiche di lieve entità, rispettivamente che non raggiungono la soglia dei casi di media gravità (cfr. STA 52.2022.190 del 24 aprile 2023 consid. 5.2, 52.2020.323 del 2 luglio 2021 consid. 6.2; cfr. pure Poledna, op. cit., n. 30 e 32 ad art. 17). 6. 6.1. Stante

tutto quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. 6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La  
presidente  
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.